

Variante al P.R.G.

art.25 - Zone F5

Le Zone F5 sono riservate ai parcheggi pubblici. Esse possono essere utilizzate ad un solo livello o a più livelli, in relazione alle caratteristiche del terreno ed alle specifiche esigenze. Possono essere utilizzate anche uno o più livelli interrati.

I parcheggi a più livelli debbono avere sempre la caratteristica di parcheggi custoditi.

art.36 - Viabilità

Le indicazioni grafiche inerenti la viabilità urbana ed extraurbana hanno valore indicativo. In fase realizzativa sono quindi consentite modificazioni di ordine tecnico esecutivo.

Un eventuale secondo svincolo dell'autostrada dovrà essere ubicato, di preferenza, a sud della Città, in direzione delle frazioni.

Le fasce di rispetto dell'autostrada in prossimità delle aree urbane (m. 60 per lato dal limite della zona di occupazione) possono essere utilizzate per verde pubblico (F1), attività agricole (E), parcheggi (F5).

Esse possono essere utilizzate anche come spazi di pertinenza non edificabili e non conteggiabili ai fini dell'edificazione di zone per parchi sportivi (F2) e servizi di carattere speciale (F4).

P.P. "Lungo Crati - Via Bendicenti" (Delibera Approvazione C.C. n.59 del 27/12/1999)

Nel Piano Particolareggiato, Lungo Crati - Via Bendicenti, si opera per come stabilito nella tabella seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA PER ZONE E COMPARTI

COMPARTO	ZONA	Z.T.O.	SUPERFICIE FONDIARIA [mq]	TIPOLOGIA EDILIZIA	H MAX [m]	VOLUME MASSIMO REALIZZABILE [mc]	INDICE FONDIARIO [mc/mq]	SUP.COP	DISTANZA min. FABBRICATI [m]
A	1	B	1.540,00	G	13,00	4.936,00	3,21	30%	10,00
	2	B	1.615,81	H	10,00	3.000,00	1,86	30%	10,00
	3	F	4.122,25	I	10,00	7.910,00	1,92	20%	10,00
	4	A	1.391,61	edificio esistente - adeguamento igienico-sanitario pari a massimo mc 150 per unità abitativa -					
	14	A	537,00	edificio esistente - adeguamento igienico-sanitario pari a massimo mc 150 per unità abitativa -					
B	5	B	8.539,81	D	25,00	27.921,00	3,27	25%	10,00
C	6	B	32.584,45	B	13,00	12.214,00	2,93	30%	10,00
D				L	13,00	6.259,68			
				M	13,00	8.346,24			
				N	28,00	24.214,00			
E				O	25,00	21.814,00			
	L	13,00	6.259,68						
F	9	B	7.055,71	E	20,00	28.222,84	4,00	20%	10,00
	10	B	3.044,78	Q	13,00	5.200,00	1,71	25%	10,00
G	11	B	4.304,2	R	10,00	3.000,00	0,70	25%	10,00
	12	F	8.753,24	edificio esistente					
	13	B	1.255,43	S	15,00	5.021,72	4,00	40%	10,00
H	6	B							
	7	A	1.440,37	edifici esistenti - adeguamento igienico-sanitario pari a massimo mc 150 per unità abitativa -					
	8	B	12.100,26	U	16,00	40.911,36	3,95	30%	10,00
				P	10,00	6.912,00			
15	B	1.000,41	T	16,00	4.501,85	4,50	30%	10,00	

Vincolo Beni Culturali e Paesaggistici

Art. 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(*comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 62 del 2008*)
 - a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 142 - Aree tutelate per legge

(*articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
 - l. i vulcani;
 - m. le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - b. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Art. 157 - Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente

1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
(*comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008*)
 - a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
 - b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
 - c)

le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d)

i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

d-bis)

gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
(lettera introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

e)

le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f)

i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f-bis)

i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

(lettera introdotta dall'art. 25 del d.lgs. n. 157 del 2006)

2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.